

Linee guida in materia di tirocini

Il 24 gennaio 2013 è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle [Linee guida in materia di tirocini](#).

Le Linee Guida, previste dalla [legge n. 92/2012](#), stabiliscono gli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. In dettaglio:

- tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro
- il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:

- a. **Tirocini formativi e di orientamento**, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi.
- b. **Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro**, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi.
- c. **Tirocini di orientamento e formazione** oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro, così come quelli in favore di persone svantaggiate. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre i tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

Le Linee guida non si applicano ai:

- Tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.
- Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche.
- Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP).
- Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingressotirocini estivi.

L'Accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell'ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.

Nell'attesa della pubblicazione ufficiale delle linee-guida e soprattutto dei successivi adeguamenti da parte delle Regioni e Province autonome, la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 della L. 196/97.